



N° 9150 - 18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADELAIDE AMENDOLA

- Presidente -

Dott. FRANCO DE STEFANO

- Consigliere -

Dott. MARIO CIGNA

- Consigliere -

Dott. CHIARA GRAZIOSI

- Consigliere -

Dott. MARCO DELL'UTRI

- Rel. Consigliere -

Oggetto

REVOCATORIA
ORDINARIA

Ud. 15/02/2018 - CC

R.G.N. 10946/2017

109150

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 10946-2017 proposto da:

S.I.P.I. GROUP SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 44, presso lo studio dell'avvocato MARIA LETTIERI, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO VITO BELLO;

F.N. 932 CO. + C.I

- *ricorrente* -

contro

FALLIMENTO SERIN. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALFREDO RICCARDI;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 2391/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/06/2016;

1755
18

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/02/2018 dal Consigliere Dott. MARCO
DELL'UTRI.



rilevato che, con sentenza resa in data 14/6/2016, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta dalla Banca Popolare Vesuviana s.c., tra le restanti statuizioni, ha dichiarato l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di compravendita con il quale la Serin s.r.l. (debitrice della banca attrice) aveva ceduto il proprio patrimonio immobiliare in favore della Sipi Group s.r.l.;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato la sussistenza di tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria promossa e coltivata dalla Banca Popolare Vesuviana e, a seguito del fallimento della Serin s.r.l., dalla curatela fallimentare di quest'ultima;

che, avverso la sentenza d'appello, la Sipi Group s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d'impugnazione;

che il Fallimento della Serin s.r.l. resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-*bis* le parti non hanno presentato memoria;

considerato che, con il motivo di impugnazione proposto, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2901 c.c., in combinato disposto con gli artt. 2967 c.c. e 116 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente invertito l'onere della prova relativo alla dimostrazione della sussistenza dell'*eventus damni* quale requisito oggettivo per l'accoglimento dell'azione revocatoria, e per aver ritenuto sussistente la prova del ricorso dei presupposti soggettivi ai fini della revoca della compravendita impugnata, sulla base di un'errata valutazione degli elementi istruttori, anche d'indole presuntiva, complessivamente acquisiti;

che il motivo è in parte manifestamente infondato, e in parte inammissibile;

che, preliminarmente, osserva il Collegio come la corte territoriale, nel ritenere sussistente il requisito dell'*eventus damni*, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria oggetto d'esame, si sia correttamente allineata al consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'*eventus damni* (Sez. 2, Sentenza n. 1902 del 03/02/2015, Rv. 634175 - 01);

che, nel caso di specie, la corte territoriale ha correttamente evidenziato come il trasferimento del patrimonio immobiliare della Serin s.r.l. in favore della Sipi Group s.r.l., determinando una consistente riduzione del patrimonio della prima società, avesse ragionevolmente determinato una condizione di obiettiva maggiore incertezza o difficoltà nella soddisfazione del credito della banca originaria attrice, tenuto conto che la società convenuta non aveva fornito alcuna prova, neppure di carattere indiretto o indiziario, circa la persistente integrità delle condizioni della garanzia patrimoniale generica della società debitrice, pur a seguito della dismissione immobiliare operata;

che, sotto altro profilo, la censura avanzata dalla società ricorrente, circa l'asserita erronea valutazione, da parte dei giudici di merito, degli elementi probatori concernenti l'affermato ricorso dei presupposti soggettivi per la revoca dell'atto di compravendita impugnato, deve ritenersi avanzata in contrasto con i limiti previsti in relazione al giudizio di legittimità;

che, infatti, con la censura in esame, la società ricorrente – lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate – allega un'erronea ricognizione, da parte del giudice *a quo*, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., *ex plurimis*, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), non potendo dirsi coinvolta, nella prospettazione critica della ricorrente, alcuna eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontrovertito;

che, al riguardo, osserva il Collegio come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all'art. 2729 c.c.) non può in alcun modo considerarsi priva, *ictu oculi*, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l'apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza;

che, pertanto, nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epigrafe del motivo d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, *l'ubi consistam* delle censure sollevate dall'odierna società ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti;

che tale operazione critica appare con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;

che, ciò posto, il motivo d'impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;

che, pertanto, sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza del ricorso, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui segue la condanna della società ricorrente al rimborso, in favore del Fallimento controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l'attestazione della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002;

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.800,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3, il 15 febbraio 2018.

Il Presidente

Adelaide Amendola



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Rossana Ricciardi



DEPOSITATA IN DATA

oggi, 12 APR, 2018

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Rossana Ricciardi

